



# Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



## **1 ~~Lega Calcio Friuli Collinare~~ Denominazione**

È costituita un'Associazione non riconosciuta sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica Lega Calcio Friuli Collinare".

## **2 Sede**

L'Associazione ha sede dove stabilito dal Consiglio direttivo.

## **3 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e ~~potrà~~può sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea ~~degli Associati e con le maggioranze previste dal presente Statuto dei soci.~~

## **4 Scopo**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive, amatoriali dilettantistiche, compresa l'attività didattica. ~~In particolare ha lo scopo di promuovere~~Al fine di indicare di massima le attività che possono essere svolte per il raggiungimento dello scopo e senza che il successivo elenco possa essere considerato tassativo, l'associazione promuove, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa, didattica e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre ~~Associazioni~~associazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.

A tal fine l'Associazione ~~assume i compiti sottoelencati~~può assumere, sempre a mero scopo esemplificativo, i compiti sottoelencati:

- acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi sulla tutela sanitaria di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività



# Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



sportive, ricreative e culturali con gli enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;

- gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività simili destinate esclusivamente agli associati ai soci;
- svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

## 5 Associati Soci

Gli associati I soci si distinguono in "fondatori" e "ordinari".

Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono ordinari i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e quelli individuali cioè tutti coloro che, a seguito della loro di domanda, saranno sono ammessi a far parte di tale categoria con deliberazione del consiglio direttivo.

~~I soci individuali, se in numero superiore a tre, costituiranno, previo provvedimento del consiglio direttivo, il settore di appartenenza, tra quelli individuati da apposito regolamento. Il numero degli associati è illimitato. Il numero dei soci è illimitato.~~

È esclusa la temporaneità della partecipazione.

Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

## 6 Diritti e doveri degli associati dei soci

La qualità di associato socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.

Gli associati I soci devono:

- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

~~Lo Statuto dei soci collettivi deve essere compatibile con quello dell'Associazione.~~

## 7 Domanda di ammissione

~~L'associato~~ Il socio deve presentare ogni anno la domanda di ammissione ~~7,1~~ in caso contrario, l'associato difetto perde tale qualifica.

Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.

La domanda è rivolta al consiglio direttivo con le modalità stabilite ~~dal consiglio stesso, da quest'ultimo.~~

Entro 30 giorni il quale deciderà sull'accoglimento della medesima o sulla sua



## Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



~~reiezione. — L'aspirante — associato — Consiglio direttivo — può proporre avverse~~accogliere o non la domanda o non deliberare in merito. In tale diniego ricorso — motivato — ultimo caso, trascorso il predetto termine, la domanda si considera accolta con effetto dalla data di sua presentazione. In caso invece di rigetto l'istante può chiedere al consiglio direttivo stesso di rivalutare la sua domanda. La conseguente decisione, che deciderà — insindacabilmente sull'ammissione dell'istante. L'accoglimento della domanda si presume se entro 30 giorni dalla presentazione della medesima il consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente, non necessita di motivazione, non è sindacabile in alcuna sede.

~~I~~Unitamente alla domanda i soci sono obbligati a versare, anche per tramite dell'associazione con cui hanno presentato domanda di associazione, un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

### **8 Perdita della qualifica di ~~associato~~socio**

La qualifica di ~~associato~~socio si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.

~~L'associato~~Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni ~~dell'associato~~del socio verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.

L'esclusione si ha quando ~~l'associato~~:

- il socio è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi ~~della Lega, oppure quando~~dell'Associazione,

- siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, ~~ovvero quando l'associato~~

- il socio abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione, ~~oppure quando l'associato~~

- il socio svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione, ~~oppure quando l'associato~~

- il socio abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.

L'esclusione viene deliberata dal consiglio direttivo che può sentire l'interessato; ~~tale decisione è insindacabile. I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportati in apposito libro tenuto dal consiglio direttivo.~~ La relativa delibera è impugnabile davanti al collegio dei probiviri.

I nominativi di tutti i soci sono tenuti dalla LCFC in modo sicuro.



# Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



## 9 Fondo comune

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione ~~ai tornei organizzati~~ alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo ~~dagli associati,~~ da soci, enti e da chiunque altro.

Non è consentito distribuire ~~agli associati~~ ai soci, anche in modo indiretto, proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## 10 Esercizio sociale

L'esercizio sociale ~~avrà durata~~ dura dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il rendiconto consuntivo e il bilancio economico e finanziario ~~deve~~ preventivo devono essere ~~approvato annualmente~~ approvati dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## 11 Assemblea

L'assemblea ~~generale degli associati~~ è costituita l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati fondatori e ordinari; i soci ed è sempre validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è convocata dal presidente.

In caso di richiesta di convocazione sottoscritta da almeno un quarto dei soci, l'adunanza deve essere fissata non oltre un mese del ricevimento dell'istanza, che deve pervenire nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, salvo che l'ordine del giorno preveda l'elezione di nuovi presidente e consiglio direttivo; nel qual caso l'assemblea dovrà previamente eleggere il presidente dell'assemblea stessa, che gestirà i lavori assembleari fino all'elezione del nuovo presidente.

~~in~~ In sede ORDINARIA, ~~almeno una volta l'anno per l'approvazione del~~ l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea elegge il presidente, i componenti del consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il revisore dei conti, approva il rendiconto consuntivo e il bilancio, entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale, e per discutere preventivo e delibera su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione e per nominare il presidente dell'Associazione e i membri del consiglio direttivo al termine del loro mandato, in tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti;

~~in.~~ In sede STRAORDINARIA, ~~per deliberare~~ l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera su modifiche statutarie, dello Statuto o della Carta dei Principi e, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, in tale sede la delibera è assunta con voto



## Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



~~favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.~~

~~L'Assemblea è convocata dal presidente o su richiesta di un terzo degli associati presso la sede sociale o altrove con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione pubblicato sul sito internet e sull'organo di informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.~~

~~L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.~~

La convocazione, approvata dal consiglio direttivo, deve essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo (anche non fisico), la data e l'orario della riunione, le modalità di partecipazione ed eventualmente quelle di elezione del nuovo consiglio direttivo.

Della riunione deve essere redatto verbale nel quale sono riportati sinteticamente gli interventi e le delibere con la specificazione dei voti espressi.

### 12 Diritto di voto

Il~~Il~~ consiglio direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:

~~— i soci collettivi sono rappresentati dal presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto ad un altro proprio socio;~~

— i soci individuali eleggono socio che ha fatto pervenire la domanda mediante la propria associazione può delegare il proprio voto, anche oralmente, al presidente di detta associazione. Quest'ultimo può a sua volta delegare, ma solo per scritto, il proprio voto e quelli ricevuti per delega esclusivamente a un socio della propria associazione. Il presidente o il delegato esprimono tanti voti quanti sono i soci rappresentati. Qualora il socio appartenga a più associazioni lo stesso è rappresentato dal presidente dell'associazione che per prima ha presentato domanda di associazione per tale socio.

Il socio che ha fatto pervenire la domanda individualmente elegge nell'assemblea del settore d'appartenenza i propri delegati. In alternativa tale socio può esprimere il proprio voto in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati assemblea, ma in tal caso non può eleggere il delegato nell'assemblea del settore.

In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.

### 13 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 ~~associati~~ soci eletti dall'assemblea ordinaria.



## Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

~~Il consiglio direttivo uscente stabilisce le modalità di votazione dell'assemblea generale.~~ L'assemblea per l'elezione/elezione del nuovo consiglio direttivo, che deve essere comunicate a tutti gli associati nell'avviso di convocazione fissata non oltre 3 mesi dal termine del mandato del consiglio uscente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da un suo delegato, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso comunicato ai consiglieri telematicamente o anche telefonicamente almeno tre giorni prima dell'adunanza e/o pubblicato sul sito dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine di data, orario e luogo (anche non fisico) dell'incontro.

~~Il consiglio direttivo della LCFC attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.~~ delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa. ~~Tale~~ L'interessato può impugnare la decisione è insindacabile al collegio dei probiviri.

Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti ~~originari~~ dovesse venir meno, ~~il~~ l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo deve rimettere il proprio mandato all'Assemblea tenersi entro tre mesi dall'evento che ha fatto mancare la maggioranza dei componenti. Le modalità di elezione del nuovo

~~Il~~ consiglio direttivo può nominare nel suo seno una giunta esecutiva, composta da 3 e quelle di partecipazione devono corrispondere a 5 membri, delegandole tutti o parte dei suoi poteri. quelle dell'ultima elezione. È invece il presidente a determinare data, orario e luogo (anche non fisico) dell'adunanza. In caso di mancanza di presidente e vicepresidente il presidente facente funzioni è il consigliere più anziano.

### 14 Poteri

Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione; ~~è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, nella sede dell'Associazione o altrove, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso comunicato ai consiglieri telematicamente o anche telefonicamente almeno tre giorni prima dell'adunanza e/o pubblicato sul sito dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare; delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti, emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione, determina le quote associative, quelle di partecipazione ai tornei, compila il bilancio da sottoporre all'assemblea degli~~



# Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



associati.

~~Il consiglio può delegare le sue attribuzioni in tutto o in parte a uno o più consiglieri o soci stabilendo l'oggetto e i limiti della delega, esercita tutte le attività previste dal presente Statuto e compie quant'altro occorre per la gestione dell'Associazione; può in particolare nominare uno dei suoi componenti quale tesoriere, precisandone le funzioni.~~

Tra i poteri del consiglio direttivo rientrano, a mero titolo esemplificativo, l'attribuzione degli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione, la costituzione di giunta e settori, la nomina di un tesoriere, l'emanazione di regolamenti e norme, la determinazione delle quote associative e di partecipazione alle manifestazioni, la compilazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo. Il consiglio può delegare le sue attribuzioni alla giunta o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

## 15 Presidente

~~Il presidente, eletto dall'assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito da un vicepresidente.~~

~~Il consiglio direttivo può attribuire la rappresentanza legale dell'Associazione anche a uno o più dei suoi membri.~~

La carica di presidente è incompatibile con la presidenza dei singoli settori e con ogni carica disciplinare.

## 16 Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

~~In caso di dimissioni, impedimento o morte del presidente, il consiglio direttivo vicepresidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.~~

~~In tal caso il vicepresidente, nominato dal consiglio direttivo uscente, ricoprirà le funzioni di presidente fino all'elezione del nuovo presidente.~~

## 17 Revisore dei conti

~~L'Assemblea nomina un Il revisore dei conti, scegliendolo è eletto dall'Assemblea, anche fra i non soci. Egli durerà, e dura in carica 3 anni con l'incarico di controllare.~~

Il revisore dei conti controlla la gestione economica-finanziaria dell'Associazione. A tale scopo egli ~~potrà~~può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, e ~~dovrà~~deve esprimere in assemblea il suo ~~parere~~ parere sul ~~bilancio~~rendiconto consuntivo e ~~su quello~~sul bilancio preventivo.

## 18 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea ~~nominerà~~straordinaria



## Statuto della Lega Calcio Friuli Collinare



nomina uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolgeranno ogni eventuale eccedenza ad associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

### 19 Collegio dei probiviri

~~Qualunque controversia insorgesse fra gli associati sarà rimessa a un~~Il collegio di dei probiviri, composto di da 3 membri, nominati per la durata di è eletto dall'Assemblea e dura in carica 6 anni dall'assemblea, anche fra i.

Il collegio dei probiviri è chiamato a dirimere ogni controversia insorta fra organi dell'associazione, soci e dirigenti.

Le decisioni del collegio non sono impugnabili, né sono soggette ad altra giurisdizione

Il Collegio non ha giurisdizione disciplinare.

### 20 Norma transitoria

I soci fondatori fino alla nomina del consiglio direttivo svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

### 21 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.

In particolare sussiste l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate dell'Ente di promozione sportiva o cui l'associazione si affilia.